



OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS CHIKUNGUNYA

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n.9, con nota del 15/08/2025 "Caso umano autoctono di Chikungunya – attivazione del protocollo di emergenza" trasmessa a mezzo mail ha segnalato al Sindaco del Comune di Verona, il manifestarsi di un caso di Chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*) nell'ambito del territorio del Comune di Verona;

Dato atto che la ditta Triveneta Multiservizi s.n.c., incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, ha integrato successivamente la comunicazione trasmessa dall'Azienda sanitaria indicando l'area di intervento e la previsione temporale dei trattamenti;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'ULSS, comprende porzioni delle le seguenti vie: Biondella, Altichiero, Zamboni, Fincato, Montorio, Caliarì, Creara, De Betta, Betteloni, Saraina, Balestra, Boccioni, Bianchi, Betti, Barbieri, Turchi, Campo Sportivo, Badile, Calderini, Salgari, Cignaroli, Campagna, Lorenzi, Pollini, Falconetto, Fracastoro, Morone, Dai Libri, Del Bene, Briolotto;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGR n. 421/2025 recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025" dell'Az. U.L.S.S. n. 9;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Az. ULSS n.9 e comunque seguendo le indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza:

- di permettere e agevolare l'accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi s.n.c. (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti adulticidi previsti nei giorni **16, 17, e 18 agosto 2025 con inizio delle operazioni alle ore 20.30 fino alle 23.30 ed i trattamenti larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali presenti in area privata a partire dalle ore 08.00 del giorno 16 agosto 2025 fino al completamento delle operazioni;**
- di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;

- di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
 - tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
 - trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
 - svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis, co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

Precauzioni del trattamento adalticida:

- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

Durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adalticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi)

Dopo il trattamento adalticida:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- sia trasmessa per conoscenza
- all'Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

15/08/2025 ORE 71:37

IL SINDACO

Damiano Tommasi

